



Roma, 21 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 14

Oggetto: D. Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controllo, di adempimento collaborativo e di semplificazioni (cd. Decreto Omnibus)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 26-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2026

Oggetto: D. Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controllo, di adempimento collaborativo e di semplificazioni (cd. Decreto Omnibus)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 – S. O. n. 30 – è stato pubblicato il Decreto Legislativo in oggetto, che è il quarto e ultimo correttivo della riforma fiscale avviata con la Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Le principali novità fiscali introdotte dal Decreto, che più possono interessare le Società affiliate alla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, riguardano, tra l'altro:

- Determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, inclusi i fringe benefit, e d'impresa;
- IVA – Termini di decadenza per la detrazione dell'IVA e sulla registrazione delle fatture d'acquisto;
- Semplificazioni in materia di controllo e sull'adempimento collaborativo;
- Concordato preventivo biennale – Aggiornamenti normativi per il Cpb e introduzione di un ravvedimento speciale per i soggetti che rinnovano l'accordo per il biennio.

Si riportano, sinteticamente, le disposizioni di maggiore interesse.

Art. 1 – Sono state modificate le disposizioni relative al trattamento fiscale dei familiari a carico, recate dall'art. 12, commi 4-ter e 7 del TUIR

Art. 2 – Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit – auto aziendali e optional, confermando, tra l'altro, la tassazione forfetaria dei fringe benefit auto basati sulle tabelle ACI – 50% del costo chilometrico ridotto al 20% per i veicoli elettrici e al 10% per quelli ibridi. Inoltre, è stato confermato che l'incremento del 50% del valore imponibile scatta dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione del veicolo.

Art. 12 – Sono state apportate modifiche alla disciplina delle detrazioni ai fini IVA di cui agli artt. 19, comma 1 e 25, primo comma del DPR n. 633/1972.

La detrazione IVA è soggetta a termini di decadenza, e può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa.

Con le modifiche apportate dall'art. 12 del D. Lgs. n. 148/2026, la detrazione può essere esercitata con la dichiarazione relativa al **secondo anno** successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione stessa. Anche ai fini della registrazione delle fatture di acquisto, viene stabilito che la registrazione può essere effettuata entro il **secondo anno** successivo a quello di ricezione della fattura.

Art. 16 – Sono state apportate modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo, concernenti le modalità di versamento delle imposte dovute a seguito dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate, che potranno essere versate o in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il versamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle Entrate, e sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Art. 30 – Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore.

Viene disposto che la qualificazione fiscale dell'attività svolta dagli enti del Terzo Settore si determina per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del TUIR

Art. 33 – Sono emanate disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri.

Non vengono applicate sanzioni in caso di una discrepanza fino al 5% tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati.

Art. 34 – Disposizioni sanzionatorie in materia di adempimento collaborativo.

In caso di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima, delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione del 25% dell'importo non versato, aumentata del 50%.